

Fondazione Forense Bolognese - Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER GESTORI DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

24 gennaio 2019

La legge 3/2012 sette anni dopo: esperienze e
prospettive



Alcuni spunti operativi

M. Cristina Ceserani-Dottore Commercialista

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

-Reperimento documenti da parte del debitore (spesso non affiancato da un consulente)

- **Attività accertativa del Gestore** (la completezza della documentazione raccolta consente al Gestore di rilasciare con più tranquillità le proprie attestazioni e attribuisce alla Istanza del debitore maggiore probabilità di esito positivo)

- **Acquisizione delle deleghe per Cassetto Fiscale/Previdenziale** (se gestore della crisi è un Dottore Commercialista) oppure richieste al Commercialista del debitore

-Accordo: l'Agenzia delle Entrate chiede che venga dimostrato con prospetto numerico che il debitore è in grado di ottemperare non solo ai pagamenti dell'Accordo, ma anche a quelli "di funzionamento" per contributi e imposte.

-Autorizzazione dell'OCC per accesso alle banche dati istituzionali: (per O.C.C. DOTT.COMM. di default viene inviata al Gestore insieme all'atto di nomina)

-Richiesta di accesso all'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art.492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp.att.cpc: Il gestore invia una pec all'indirizzo della Direzione Regionale «dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it»

Allegare: atto della propria nomina, documento di identità proprio e del debitore.

Bologna, 8 luglio 2016

Agli Ordini degli Avvocati
dell'Emilia Romagna
e, per conoscenza,
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
dell'Emilia Romagna Alle Direzioni Provinciali
dell'Emilia Romagna

Prot. 42453/2016

OGGETTO: Istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da avvocati e ordini professionali con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria.

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. n. 83/2015 (¹), ha modificato l'art. 155-quinquies disp.

att. c.p.c. disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

¹ Convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Per espressa previsione normativa, quindi, tutte le istanze ai sensi del combinato disposto dei citati art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. devono essere necessariamente corredate dall'ordinanza del Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato. Le istanze che dovessero pervenire prive della prescritta autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. non potranno essere trattate e saranno archiviate, in quanto prive di un requisito ex lege ⁽¹⁾.

Per ovvie ragioni, l'autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). La eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che - con aggravio dei tempi di istruttoria - i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c..

Inoltre, potranno essere presentate eventuali richieste di accesso all'Archivio dei rapporti finanziari di altro tipo, come ad esempio quelle formulate dall'autorità giudiziaria, anche tramite CTU o quelle pervenute dagli eredi, con esclusione di coloro che rivestono ancora il ruolo di chiamati all'eredità.

Qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata a margine dell'istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.

Direzione Regionale territorialmente competente e modalità di presentazione della istanza di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria che includano anche la richiesta di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. è a cura della Direzione Regionale dove ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, che includono anche l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali della Emilia Romagna, oppure dai giudici da essi delegati.

Le istanze di accesso devono essere inviate tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it. Per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto la seguente dicitura: "Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. - autorizzata dal Tribunale di _____ Avvocato _____ - RG n. ____/ Debitore _____". In alternativa, le istanze possono essere trasmesse tramite il servizio postale con

¹ Analogo requisito ex lege sussiste per le istanze di accesso presentate ai sensi del combinato disposto dei ripetuti artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. e dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedure in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui) che espressamente rinvia appunto alle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

raccomandata A.R. all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna (via Marco Polo n. 60 – 40131 – Bologna) o anche consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione Regionale, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega (orari dell’Ufficio protocollo).

Documentazione da allegare alla richiesta

Alla richiesta di accesso è necessario allegare:

- copia dell’istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell’art. 492bis c.p.c. presentata al Tribunale competente;
- autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, all’accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall’art. 492-bis c.p.c., in originale o in copia conforme all’originale, o corredata da attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e dal DPCM 13 novembre 2014, con firma digitale, la cui estensione del file sia “p7m”;
- procura rilasciata dal creditore istante al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad esempio, provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale; istanza presentata al Presidente del Tribunale; atto di precetto; ecc.). Giova ribadire che per la trattazione delle istanze di accesso, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale corredata con la istanza ad esso presentata è sufficiente sempreché detti atti indichino puntualmente il creditore istante e consentano la univoca individuazione del debitore.

Dati consultabili

I dati di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- ultima dichiarazione dei redditi (il periodo di riferimento sarà limitato all’ultimo biennio), salvo espressa richiesta di diversa annualità, presentata dal debitore ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA ed RP), compresi eventuali quadri IVA. Le dichiarazioni IVA, IRAP e il modello 770 vengono escluse, in via generale, a meno che non siano oggetto di espressa richiesta nell’istanza;
- certificazione dei redditi percepiti dal debitore come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
- elenco degli atti del registro (estremi), registrati nell’ultimo decennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio e comunque non oltre il 1986;
- elenco (ultima annualità disponibile alla data dell’accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e natura dei rapporti finanziari intrattenuti. Si precisa che nell’Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. I risultati della visura dell’Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.

L'Agenzia delle Entrate **non** fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di **auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali**. Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio competenti o per via telematica.

Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti **è dovuto il pagamento di tributi speciali** e compensi (codice tributo 964T), secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

Nello schema sottostante sono riepilogati gli importi dovuti a titolo di tributi speciali per la tipologia di atti maggiormente richiesti:

Tipologia di atto richiesto	Tributo speciale a titolo di:	Importo
Dichiarazioni dei redditi	Diritti di ricerca	
	Diritto fisso	€ 1,86
	Prima pagina	€ 0,93
	Redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta	€ 0,31 € 0,15
Dichiarazioni IVA	Diritti di ricerca	€ 7,44
Atti del Registro	Diritto fisso	€ 3,72
Anagrafe dei rapporti finanziari	Prima pagina	€ 1,24 €
	Pagine successive alla prima	0,62

Il pagamento dei Tributi Speciali potrà essere effettuato:

- con il Modello F23, allegato alla nota di riscontro, debitamente compilato a cura di questa Direzione regionale;
- con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (ex art. 3, comma 3 del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze), sempre allegato alla nota di riscontro.

Spese di spedizione

La documentazione verrà inviata ordinariamente tramite PEC (per cui nulla è dovuto) in quanto modalità di comunicazione che garantisce maggiore sicurezza. Nel caso di espressa richiesta di altra modalità di trasmissione, le spese di spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.

Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4.

Anche al fine di quantificare l'importo dovuto, nell'istanza sarà comunque necessario indicare dettagliatamente:

- a) quale sia la tipologia di documentazione contenuta nell'anagrafe tributaria da acquisire, oltre all'archivio dei rapporti finanziari (ad esempio quindi **se in aggiunta all'ultima dichiarazione dei redditi presentata interessino dichiarazioni riferite a periodi precedenti**)
- b) la modalità prescelta per la spedizione dei documenti (PEC, fax o altro)

Si precisa, che in caso di positiva evasione dell'istanza di accesso, l'importo dovuto per il pagamento dei tributi speciali e le modalità di effettuazione del medesimo pagamento verranno sempre comunicati con nota separata, in quanto da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni.

Casi particolari

- Si richiama l'attenzione sulla necessità della presenza della firma digitale dell'Avvocato sul documento che attesta la conformità all'originale della copia del provvedimento autorizzativo del giudice, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13 novembre 2014.

- Nei casi in cui il richiedente necessiti di ulteriori dettagli sui documenti già richiesti ed ottenuti è ammesso riprodurre il provvedimento autorizzativo emesso dall'Autorità Giudiziaria in prima istanza. Mentre **non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento autorizzativo per verificare se vi sono stati dei cambiamenti circa la situazione patrimoniale dell'interrogato rispetto al primo accesso o per formulare nuove istanze.**

Nelle ipotesi di procedure concorsuali e di procedure in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento e non al Presidente del Tribunale, come stabilito dall'art. 5, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59.

- Relativamente all'istituto dell'eredità giacente si possono presentare istanze volte a ricostruire il patrimonio del *de cuius*. Per tali istanze è sufficiente la presentazione della nomina a curatore dell'eredità giacente, effettuata da parte del giudice.
- In merito alla figura dell'amministratore di sostegno (prevista per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi) nominati con decreto del giudice tutelare ai sensi dell'art. 404 e segg. del c.c., possono presentare istanza per conoscere lo stato patrimoniale del soggetto assistito. Il decreto di nomina costituisce un requisito imprescindibile, rispetto al quale occorrerà valutare l'ampiezza dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno e se tra essi sia già ricompreso il potere di accedere alle informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari. In

manca di esplicito riferimento a tale potere occorrerà far integrare la richiesta dell'amministratore di sostegno dalla specifica autorizzazione del tribunale. Resta ferma, la possibilità per l'amministratore di sostegno di attivare il cassetto fiscale della persona beneficiaria al fine di conoscere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico ricevuto.

In ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la presente si estende, per opportuna conoscenza, ai sigg. Presidenti dei Tribunali della Regione Emilia Romagna al fine di condividere le indicazioni fornite agli Ordini professionali e conseguire una più proficua trattazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c..

Con i migliori saluti

f.to IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Dott.ssa Maria Cristina Ceserani

Da: Dott.ssa Maria Cristina Ceserani <maria.ceserani@pct.pecopen.it>
Inviato: giovedì 22 novembre 2018 19:46
A: 'dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it'
Oggetto: Richiesta accesso all'Anagrafe Tributaria per sovraindebitamento-ACCORDO COI CREDITORI DEPOSITATO
Allegati: ALL.1-ACCETTAZ.NOMINA SOVRAIND.....pdf; Carta d'identitàpdf; DECRETO DI NOMINA APRILE 2016.pdf; C.I. CESERANI MARIA CRISTINA 2012.pdf; Provvedimentoaccessodati 2017.pdf

Spett.le Direzione Regionale,

in qualità di gestore della crisi nominato dall'OCC dottori commercialisti di Bologna (allego mia carta di identità, atto di nomina e relativa accettazione), vista l'autorizzazione (che si allega), con la presente **richiedo cortesemente l'accesso all'Anagrafe Tributaria per il seguente soggetto:**

..... nato a Bologna il 24.7.1958 (C.F.), residente in Imola (BO) viale....., di cui allego documento di identità.

Dott.m.cristina ceserani

OGGETTO: Richiesta di pagamento dei tributi speciali dovuti in relazione all'istanza di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria e dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art.15, c.10, della Legge 27/01/2012 n.3. - Debitore

In relazione all'istanza di accesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari presentata nell'interesse di (C.F.), ai sensi dell'art. 15, c. 10, della Legge 27/01/2012 n. 3, si comunica che in data 18/12/2018 è stato effettuato l'accesso autorizzato dal Tribunale di BOLOGNA.

Con riferimento al periodo temporale oggetto di ricerca si evidenzia che è stato preso in considerazione il seguente intervallo:

- per i dati reddituali e dichiarativi: l'ultimo biennio (periodi d'imposta 2017 e 2016) avendo cura di trasmettere l'annualità più recente;
- per gli atti del Registro: l'ultimo decennio presente nelle banca dati;
- per i rapporti finanziari: l'ultima annualità presente nella banca dati.

Qualora vi fosse interesse ad ottenere dati riferiti a periodi anteriori a quelli presi in considerazione, sempre che siano presenti nelle banche dati, potrà essere chiesta un'integrazione della ricerca in tal senso.

In base agli esiti dell'attività svolta si quantificano i tributi speciali dovuti ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 648, Tab. A, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il prospetto riportato nella pagina seguente.

TIPOLOGIA ATTO	TRIBUTO SPECIALE	IMPORTO
Dati reddituali (Estratto dei Redditi percepiti nell'anno d'imposta 2017)	Diritto di ricerca	€ 1,86
	Diritto fisso	€ 0,93
	Prima pagina	€ 0,31
	Pagine successive alla prima n.0 (€ 0,15 per ciascuna pagina)	€ 0,00
Estratto degli atti del Registro	Diritto di ricerca	€ 7,44
	Diritto fisso	€ 3,72
	Prima pagina	€ 1,24

	Pagine successive alla prima n.0 (€ 0,62 per ciascuna pagina)	€ 0,00
Anagrafe dei rapporti finanziari	Diritto di ricerca	€ 7,44
	Diritto fisso	€ 3,72
	Prima pagina	€ 1,24
	Pagine successive alla prima n.1 (€ 0,62 per ciascuna pagina)	€ 0,62
TOTALE		€ 28,52

Il pagamento dei tributi speciali si effettua con il **Mod. F24**, come segue:

- Dati Anagrafici del creditore;
- Codice tributo: 1538;
- Importo: somma complessivamente dovuta a titolo di tributi speciali, come sopra quantificata.

Al fine di concludere tempestivamente l'attività in oggetto con l'invio delle risultanze acquisite in data 18/12/2018 si chiede cortesemente di voler inoltrare, nel più breve tempo possibile, la copia per l'Ufficio del **Modello F24** attestante il pagamento dei tributi speciali come sopra quantificati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:@pce.agenziaentrate.it, indicando il seguente oggetto: Pagamento tributi speciali dovuti mod. F24 – **riferimento fascicolo n.** alla c.a. di

Per eventuali informazioni può contattare la dott.ssa, n. tel., indirizzo di posta elettronica@agenziaentrate.it

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... *

(firmato digitalmente)

* Firma su delega del Direttore Regionale

-visura catastale: per territorio Nazionale (anche visura NEGATIVA)

-visure al P.r.a. ai vari Comuni (prendendo dalle multe stradali risultanti dalle cartelle esattoriali)

-visura Registro Imprese: storica per persona (anche se il debitore non ha P.Iva)

-indagine sul WEB/Social Networks: per verificare se il debitore svolge attività “non ufficiale” (ad esempio: vende mobili antichi/quadri/gioielli)

-perizia della società di cui il debitore detiene quota di partecipazione, anche se minima

-richiedere ai creditori precisazione del loro credito via pec/mail prima dell'istanza del debitore

-sintetica valutazione scritta dell'immobile (es.da parte di ag.immobiliare, magari lo stesso a cui si darà l'incarico per ricerca acq.)

-se esecuzione immobiliare in corso: reperire con urgenza informazioni sullo stato e “bloccare” il perito per evitare spese

ALLEGATI ALL'ISTANZA DEL DEBITORE (LIQ. DEL PATRIMONIO)

ALLEGATO 1: Istanza del debitore all'OCC per accesso alla procedura di sovraindebitamento;

ALLEGATO 2: Nomina del gestore incaricato e relativa accettazione;

ALLEGATO 3: Mutuo ipotecario prima casa Banca di Bologna;

ALLEGATO 4: Cessazione partita Iva 31.12.2013;

ALLEGATO 5: Domanda di accesso al Fondo di solidarietà L.244/2007;

ALLEGATO 6: Contratto di locazione Bologna abitazione attuale;

ALLEGATO 7: Atto di precetto Banca di Bologna;

ALLEGATO 8: Pignoramento immobiliare Banca di Bologna;

ALLEGATO 9: Visura catastale per territorio nazionale;

ALLEGATO 10: Trascrizioni ipotecarie su immobili del debitore;

ALLEGATO 11: Perizia di stima dell'Agente immobiliare

ALLEGATO 12: Visura Pra;

ALLEGATO 13: Estratto conto al 31.01.2018 Libretto postale cointestato col coniuge;

ALLEGATO 14: Visura camerale storica società SRL IN LIQUIDAZIONE;

ALLEGATO 15: Atti ultimo bilancio depositato (chiuso al 31.12.2010);

ALLEGATO 16: Certificato pensione Inps febbraio 2017;

ALLEGATO 17: Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;

ALLEGATO 18: Elenco di tutti i beni e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi 5 anni;

ALLEGATO 19: Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;

ALLEGATO 20: Certificati dello stato di famiglia, di residenza e di matrimonio;

ALLEGATO 21: Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento;

ALLEGATO 22: Attestazione di fattibilità del piano;

ALLEGATO 23: Inventario di tutti i beni del debitore, immobili e mobili, con indicazione del possesso;

ALLEGATO 24: Relazione particolareggiata della Dott.ssa M.Cristina Ceserani

Con Osservanza.

Bologna, 1 giugno 2018

Il debitore proponente

(Sig.)_____

ALLEGATO 11: Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento**DEBITORE**

DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO STIMATO (Unità di euro)
Alimentari	150
Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene	30
Utenze domestiche, energia, acqua, gas, telefono, internet	50
Spese sanitarie	55
Trasporti auto e manutenzione auto	110
Affitto dell'abitazione	300
Spese condominiali	40
N.B.: Per le spese in comune col coniuge, l'importo indicato è stato determinato considerando la quota del 50% della spesa totale.	
TOTALE SPESE MINIME MENSILI STIMATE DAL DEBITORE	735

ALLEGATO 21: Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento

DEBITORE

RIASSUNTO SPESE NECESSARIE PER SINGOLA CATEGORIA DI SPESA CON IMPORTO ANNUO E QUOTA DI CIASCUNO -FAMIGLIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA	MARITO	MOGLIE	TOTALE NUCLEO
Affitto	2.736	4.464	7.200
Spese condominiali	650	1.200	1850
Gas ed energia elettrica (incluso Canone RAI)	460	750	1210
Acqua	120	330	450
Telefono linea fissa	120	400	520
Ricariche cellulari	120	120	240
TARI	110	170	280
Trasporti(benzina, bus, ecc.)	600	900	1500
Bollo e assicurazione auto	160	250	410
Manutenzione auto	300	300	600
Spesa supermercato	3.200	7.000	10.200
Abbigliamento, ecc.	400	600	1000
Spese sanitarie figlio incluso	500	800	1300
Sport figlio	200	200	400
TOTALE ANNUO	9.676	17.484	27.160
SPESE AL MESE	806	1.457	2.263
ENTRATE ANNUE:	9.460	14.860	24.320
700 X 13 PENSIONE	9.100		
QUATTORDICESIMA	360		
Progetto scuola remunerato a parte		800	
1.346 X 10 mesi di STIPENDIO		13.460	
700 X 2 indennita' mesi estivi		1.400	
ENTRATE MEDIE AL MESE	788	1.238	2.027
RESIDUO DISPONIBILE MENSILE	0	0	0
	-18	-219	-237

19 TRANCHE

Dott.ssa Maria Cristina Ceserani

Da: Dott.ssa Maria Cristina Ceserani <maria.ceserani@pct.pecopen.it>
Inviato: venerdì 18 maggio 2018 15:50
A: 'ero.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it'; 'dp.bologna@pce.agenziaentrate.it'; 'protocollo.preffc@pec.interno.it'; 'protocollo.prefra@pec.interno.it'; 'cdr@pec.comunecortinadampezzo.it'; 'urp@postacert.regione.emilia-romagna.it'; 'comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it'; 'comune.dozza@cert.provincia.bo.it'; 'comune.imola@cert.provincia.bo.it'
Cc: ceserani
Oggetto: Proposta di accordo ai creditori- [REDACTED] - Rg [REDACTED] 2016-Comunicazione di avvenuto deposito in tribunale ex art.9 l.3/2012
Allegati: proposta [REDACTED] depositato in trib.pdf; RELAZIONE OCC PER [REDACTED].pdf
Priorità: Alta

OGGETTO : Comunicazione di avvenuto deposito in Tribunale della Proposta di accordo ex art.7 L. n. 3 del 27.1.2012

Registro Procedura: RG [REDACTED] 2016

Debitore istante: [REDACTED]

Gent.mi Creditori,

Con la presente la sottoscritta Dott. M. Cristina Ceserani, con studio in Bologna, Via S. Stefano 29, nominata professionista ex art. 15, co. 9, della L. 3/2012 dal Tribunale di Bologna nella procedura in oggetto, comunica che **in data odierna è stato depositato presso la Cancelleria del medesimo Tribunale la**

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.

che Vi allego, unitamente alla Relazione della sottoscritta.

Con osservanza.

Bologna, 18 maggio 2018

Dott. M. Cristina Ceserani

STUDIO CESERANI DOTTORI COMMERCIALISTI
Associazione Professionale

Via Santo Stefano, 29 - 40125 Bologna

Tel. 392/4266659 - Fax 051/236689 - e-mail ceserani@tiscalinet.it

PRIVACY: Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato o alla persona responsabile di inoltrare il messaggio al destinatario; qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio di posta per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto e subito dopo distruggerlo.

Il professionista designato

Dott. M. Cristina Ceserani

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Fallimentare

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)

Ex art.14 ter comma 3 della Legge n. 3 del 27/01/2012

Debitore:

Gestore della crisi: Dott.ssa M.Cristina Ceserani

La sottoscritta **Dott. M. Cristina Ceserani**, C.F., con studio a Bologna in Via, tel., fax, e-mail:, pec:, gestore della crisi giusto provvedimento di nomina dell'Organismo di composizione della crisi-Commercialisti di Bologna (in seguito anche solo "OCC") istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna regolarmente iscritto al Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia al n.2,

PREMESSO

- che in data 7.04.2017 il debitore ha depositato istanza presso l'OCC per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento protocollata al num./17 (**ALLEGATO 1 all'Istanza del debitore**);
- che in data 9.06.2017, con prot./17, l'OCC ha designato quale gestore della crisi la sottoscritta, che ha accettato in data 13.06.2017 (**ALLEGATO 2 all'Istanza del debitore**);

- che la sottoscritta dichiara che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità né di conflitto d'interesse per l'espletamento dell'incarico;
- che la sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n.267/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art.15 della L. n.3/2012;
- che la sottoscritta è assicurata per le prestazioni oggetto dell'incarico con Polizza n., contratta con la Compagnia "..... SPA.
- che successivamente alla nomina quale professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati eseguiti diversi incontri, con acquisizione della necessaria documentazione richiesta;
- che il debitore non è assistito da alcun professionista per la predisposizione della documentazione e della propria istanza,

VERIFICATO

Sussistenza dei presupposti oggettivi

...

Sussistenza dei presupposti soggettivi

-
- che il debitore (**ALL.1 - Carta di identità**) si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- che il debitore ha accettato il primo preventivo quantificato dall'OCC in via provvisoria sulla base delle informazioni di base contenute nell'istanza (**ALL.2- Preventivo dell'OCC 8.05.2017**); la scrivente avrà cura di comunicare eventuali successive variazioni in ragione di diversa quantificazione sulla base delle risultanze accertate in via definitiva;

tutto ciò premesso,

DEPOSITA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Ex art.14 ter comma 3 della Legge n. 3 del 27/01/2012

INDICE	Pag.
1-Proposta e Piano di liquidazione del patrimonio presentate dal debitore.	5
2- Attività dell'OCC: consultazione banche dati e circolare ai creditori.	7
3- Cause del sovraindebitamento e diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.	8
4- Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.	10
5- Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni.	11
6- Atti del debitore impugnati dai creditori.	11
7- Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata.	11
8- Conclusioni dell'OCC sulla domanda del ricorrente.	12

.....

ALLEGATI:

- 1) Carta di identità
 - 2) Preventivo dell'OCC 8.05.2017
 - 3) Richieste precisazione del credito inviate via pec ai creditori
 - 4) Precisazioni del credito Banca di Bologna
 - 5) Precisazioni del credito Ag. Riscossione
 - 6) Avviso Inps di Bologna del 31.07.2017
 - 7) Precisazioni del credito Comune di Grizzana Morandi
 - 8) Precisazioni del credito Studio spese condominiali
 - 9) Precisazioni del credito Spa/Banca Ifis
 - 10) Comune di Bologna multe stradali
 - 11) Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Bologna
 - 12) Certificato Crif
 - 13) Visura Banca d'Italia
 - 14) Estratti conti postali/bancari ultimi 5 anni
- Si richiamano inoltre gli allegati all'istanza del debitore dal n.1 al n.23.

...

L'attività con partita Iva esercitata dal debitore è cessata nel 2013 pertanto non si allegano scritture contabili.

4- Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Le principali ragioni sono da ricercare nella totale assenza di risorse finanziarie proprie ulteriori rispetto alla pensione del debitore ed allo stipendio di insegnante statale del coniuge, che hanno reso sempre più difficile onorare regolarmente i debiti assunti.

E' possibile ritenere che il comportamento del debitore non costituisce atto in frode ai creditori, laddove la nozione di "Atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Né si rinviene che il debitore abbia assunto obbligazioni in modo altamente sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali.

L'accesso al credito non pare sia stato perseguito nella consapevolezza di non potere far fronte agli impegni presi.

I dati esposti nell'Istanza del debitore trovano sostanziale corrispondenza coi dati indicati dai creditori e l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Lo squilibrio finanziario attuale si riassume quindi nell'ammontare di debiti per 95.000 euro circa, da soddisfare col ricavato della vendita della quota di proprietà del debitore dell'abitazione e relativa pertinenza, stimabile in euro 37.500 circa, dedotte le spese e i costi di procedura.

Le passività sopraillustrate non possono essere estinte dal debitore istante con pagamenti rateali, stante la sua definitiva incapacità di adempiere regolarmente.

Avendo come unica fonte di reddito la propria pensione ed essendo pendente un'esecuzione immobiliare sui beni da vendere, la liquidazione del patrimonio è risultato lo strumento più idoneo.

.....

7- Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

La scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente, ed ottenuta a seguito di richieste della scrivente e di colloqui ed incontri con l'istante, risulta completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente O.C.C..

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

8- Conclusioni dell'OCC sulla domanda del ricorrente.

Non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori.

A causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati nel Piano di liquidazione proposto ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione.

La sottoscritta esprime parere favorevole riguardo la meritevolezza e la sussistenza di tutti i presupposti necessari per poter attivare per il debitore l'istituto della Liquidazione del patrimonio; si impegna a dare pubblicità della domanda e del decreto di apertura come prescritto dall'art. 14-quinquies c.2 lett.c) e dall'art.15 comma 7 della Legge.

Si segnala infine che, come anche indicato dal debitore stesso nella sua istanza, è pendente il pignoramento immobiliare del creditore ipotecario sugli immobili del debitore dinanzi al Tribunale di Bologna Rge/2017 (ALLEGATO 8 all'istanza del debitore), pertanto è opportuno limitare il più possibile i costi di procedura intervenendo con urgenza con l'apertura della liquidazione del patrimonio qui richiesta.

Con Osservanza....

DECRETO DI RIUNIONE DELLE DUE PROCEDURE MARITO/MOGLIE CON UNICO IMMOBILE AL 50%

N.B.: ATTIVARE COMUNQUE IN MODO AUTONOMO: PEC DELLA
PROCEDURA/SFT FALLCO/CONTO BANCARIO/DEPOSITI IN CANCELLERIA

██████████ 3549/2018 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - Dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento rubricato al n. ██████████/2018 quanto a quello promosso e con ricorso ai sensi 14-ter Lg. 3/2012, depositato in data 08/06/2018 nell'interesse di:

██████████ (n. 9/2/1976 in ██████████, C.F. ██████████
██████████ – res. Bologna/BO, Via Porrettana n. 148/4)

DISPONE

la riunione tra il presente fascicolo e quello di cui al n. ██████████/2018, trattandosi di connessione oggettiva e soggettiva.

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 29 giugno 2018 .

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini
██████████

Depositato in Cancelleria

il 2/7/18



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani
██████████

n. [REDACTED]/2018 e n. [REDACTED]/2018 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - Dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento

rubricato al n. [REDACTED]/2018 quanto a quello promosso con ricorso ai sensi dell'art.14-ter Lg. 3/2012, depositato in data 04/06/2018 nell'interesse di:

[REDACTED] (n. 25/9/1946 a [REDACTED], C.F. [REDACTED]
[REDACTED] - res. Bologna/BO, Via [REDACTED] n. [REDACTED])

rubricato al n. [REDACTED]/2018 quanto a quello promosso e con ricorso ai sensi art.14-ter Lg. 3/2012, depositato in data 08/06/2018 nell'interesse di:


[REDACTED] (n. 9/2/1976 in [REDACTED], C.F. [REDACTED]
[REDACTED] - res. Bologna/BO, Via [REDACTED] a n. [REDACTED])

Previa riunione dei due procedimenti sotto quello al n. [REDACTED]/2018 in quanto di precedente iscrizione a ruolo, letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - Dott.ssa Maria-Cristina Ceserani - nominato dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti, viene pronunciato il seguente

DECRETO

1) Viste le domande di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 - rispettivamente presentate davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. - corredate dalle relazioni particolareggiate redatte dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla

1



creditori, oppure loro atti compiuti in frode ai creditori, verificatisi negli ultimi cinque anni .

2) Rilevato come la relazione del Gestore incaricato dall'adito OCC confermi che **le cause dell'indebitamento si devono ricondurre:**

per C.C. a situazioni di natura professionale – drastico calo del reddito dell'attività con Partita IVA a partire dall'anno 2009 fino alla cessazione della Partita IVA nel 2013, obbligazioni conseguenti a detta attività quali imposte dirette, IVA e contributi INPS – **nonché a vicende di carattere familiare** (sottoscrizione di mutuo prima casa stipulato nel 2008, finanziamento al consumo Agos stipulato nel 2007 e la nascita nel 2013 della figlia [REDACTED]): in riferimento ai dati acquisiti, che dimostrano come i debiti risalgano essenzialmente al primo decennio del 2000 (mutuo del 2008,

finanziamento Agos nel 2007), emerge altresì che per vario tempo furono adempiute le scadenze sia verso la banca (ultimo pagamento 10.03.2014) sia verso la finanziaria (ultimo pagamento 31.12.2016); tanto più che già nel Settembre del 2014 la coppia ha liberato l'immobile di proprietà, incaricando un'agenzia di trovare un idoneo acquirente. Come attestato anche dal Gestore OCC, non può dirsi **che la sua condotta risulti “manifestamente negligente nell'aver assunto le obbligazioni”**, né si tratta di **“debiti seriali”** e tanto meno essi risultano contratti **“per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate”**, così come **nulla dimostra che il C. [REDACTED] abbia mai “dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio”**: sicché, correttamente, l'OCC conclude la relazione nel senso che l'accesso al credito non pare essere stato ottenuto con la consapevolezza di non riuscire a far fronte agli impegni presi; **le ragioni della incapacità del C. [REDACTED] di adempiere alle obbligazioni assunte** – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile, negli ultimi 5 anni** – sono da

fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, all’esito delle operazioni, un’eventuale “riabilitazione economica” definitiva .

5) CHE comunque, nel nostro caso, non manca l’utilità della nomina del Liquidatore, poiché gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell’attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto; inoltre, in questa sede si reputa che il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell’ambito della “relazione particolareggiata” affidata all’OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev’essere senz’altro presa in considerazione, anche quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”: ciò in riferimento appunto alla diligenza dispiegata da entrambi i debitori nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all’assenza di atti in frode delle ragioni creditorie .


6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo che gli odierni ricorrenti ritengono essere il minimo indispensabile – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività è rimessa alla scelta dei richiedenti, sicché l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e



14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe l'ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti degli obbligati "sovraindebitati" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni dei Debitori medesimi .

7) Ritenuto che l'attività di "realizzo" delle due quote indivise dei beni immobili – i quali costituiscono l'intero patrimonio attualmente liquidabile – è stata correttamente prevista nelle istanze in esame attraverso modalità "competitive", assistite da idonee forme di pubblicità, avvalendosi ove necessario di intermediari professionali: esse avverranno sotto la vigilanza degli Organi della Procedura – secondo la formula del "*prezzo/base*", od in alternativa con "*invito ad offrire*", oppure mediante le scelte riconosciute più consone alla vendita dei particolari beni in questione – ed ottenendo l'effetto purgativo di tutti i gravami, iscritti e trascritti, nei confronti dei terzi acquirenti; a tali trasferimenti il Liquidatore potrà procedere previa autorizzazione del Giudice Delegato, su parere favorevole dell'OCC .

8) CHE, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del Dott. Maria Cristina CESERANI (iscritta in Bologna all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti): ciò in quanto si tratta dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi, che quindi già risulta in possesso di tutti gli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dagli odierni ricorrenti .



- quanto a Z.P. sono esenti da liquidazione per le medesime ragioni già esposte: a) libretto postale [REDACTED] (con saldo di Eu *559* al 31.01.2018) cointestato con il coniuge dove confluiscono i redditi e gli emolumenti di entrambi i ricorrenti; b) le entrate e gli emolumenti riferibili ad entrambi i coniugi in quanto destinati al mantenimento del nucleo familiare, fino all'eventuale superamento della somma mensile di Eu *2.500* .

P. Q. M.

Nei procedimenti riuniti di cui al n. [REDACTED]/2018 e n. [REDACTED]/2018 R.G. Vol. – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone :

A) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da C. [REDACTED] (n. 25/9/1946 a [REDACTED], C.F. [REDACTED] – res. Bologna/BO, Via [REDACTED] n. [REDACTED]) e da [REDACTED] (n. 9/2/1976 in [REDACTED], C.F. [REDACTED] – res. Bologna/BO, Via [REDACTED] n. [REDACTED]) con l'ausilio della Dott.ssa Maria Cristina CESERANI (avente studio in Bologna, Via Santo [REDACTED] n. [REDACTED]) quale Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC ;

B) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

C) Rilevato che i proponenti non risultano assoggettabili a procedure concorsuali;

D) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione di tutti i beni dei debitori – immobili e mobili, con indicazione del possesso – nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/ter co. 3° Lg. 3/2012;

E) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;



diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore .

N) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012 .

O) Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: *I) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività, nei limiti di quanto indicato al capo *10) per ciascuno dei due ricorrenti, nonché con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Eu *2.500* mensili complessivamente per quanto riguarda i coniugi richiedenti, ovvero altrimenti di Eu *1.300* per ciascuno; *II) i mobili e le suppellettili appartenenti ai ricorrenti, nei limiti dell'impignorabilità .

P) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

Q) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo.

R) Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .



NB: RICHIEDERE SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO ALLEGANDO IL DECRETO DI APERTURA (anche con l'ausilio del perito stesso nominato nel procedimento esecutivo)

Ingegnere

04/07/18

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Esecuzione Immobiliare 70/17

Giudice dell'Esecuzione: Dott. ~~MAURIZIO PAVONI~~
Promossa da: Banca di Bologna
Contro: ~~_____~~
CTU: ing. ~~_____~~
Custode Giudiziario: avv. ~~_____~~
Udienza prevista il: 24/09/2018 ore 9.30

All'III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione

Oggetto: Procedura di composizione crisi da sovraindebitamento – RG n. ~~_____~~ 2018.

In merito alla procedura RGE n. 70/2017, ho provveduto a contattare gli esecutati, che tramite il liquidatore nominato dott.sa Maria Cristina Cesarani mi hanno fatto pervenire la documentazione allegata.

Sono i richiedere di conseguenza se e come procedere con le operazioni peritali.

Con profondo ossequio.

Bologna, 04/07/2018

Il CTU incaricato

ing. ~~_____~~

IEGE,
visto, sospende le
presente procedura esecutiva

B, 05/07/18

IEGE

05/07/18
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
(D.S.S. ~~_____~~)

DR. ~~_____~~

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa [REDACTED],

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione RG. [REDACTED] del 2017, depositato in data 15.11.2016 da [REDACTED] nata il [REDACTED] a [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] CF [REDACTED] che ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Maria Cristina Ceserani, allegata al ricorso, e la ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):

- la debitrice è infatti sovraindebitata, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art.14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

Dichiara

■

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012

Nomina

Liquidatrice la dott.ssa Maria Cristina Ceserani, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore.

Ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni immobili, consentendo tuttavia la utilizzazione precaria della abitazione posta in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], in cui la debitrice risiede, fino alla data della effettiva vendita;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Dichiara

esclusi dalla liquidazione:

- i mobili che arredano la abitazione, nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 cpc.
- autovettura Renault Clio tg [REDACTED], immatricolata nel 1998;
- libretto postale [REDACTED], saldo attivo di euro 11,63;
- redditi della ricorrente nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento, che si determina attualmente in €.435,00 mensili, salve successive variazioni (nella determinazione si tiene conto del perdurare dell'uso della abitazione, fino alla cessione, e quindi viene defalcata la spesa di affitto che si renderà necessaria);

Non può invece ritenersi estraneo il saldo attivo sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Ravenna di via [REDACTED], intestato alla proponente, né il saldo attivo sul conto corrente [REDACTED] presso Emilbanca filiale di [REDACTED], contestato con il coniuge, nei limiti della quota del 50 %.

Dichiara che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Bologna 15 novembre 2017

Il Giudice
Dott.ssa [REDACTED]

Depositato in Cancelleria

il 16/11/2017



Il Cancelliere
Dott.ssa [REDACTED]



Av. [REDACTED]
[REDACTED]
Tel. e Fax [REDACTED]

AVV. P. [REDACTED]
Via [REDACTED]
40124 Bologna
Tel. [REDACTED] Fax [REDACTED]

All'III.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

ORIGINALE

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di

[REDACTED] – R.G. [REDACTED]/2016 Tribunale di Bologna –

G.D. Dott.ssa [REDACTED]



*** **

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.

Organismo di Composizione della Crisi: Dott.ssa M. Cristina Ceserani

PREMESSA

Il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
residente in [REDACTED] ([REDACTED]) viale [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente tra loro, dai sottoscritti Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] e Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con
domicilio eletto presso lo studio della prima in [REDACTED] (BO) via [REDACTED],
come da procura in calce al presente atto, espone quanto segue; si dichiara che l'indirizzo di posta
certificata dell'Avv. [REDACTED] è: [REDACTED] e
l'indirizzo di posta certificata dell'Avv. [REDACTED] è
[REDACTED], si dichiara di voler ricevere le comunicazioni
via telefax al n. [REDACTED]

INDICE

1. Premessa in fatto: sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore
3. Sull'accordo del creditore ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd.
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
5. Sulle cause del sovra indebitamento
6. Sui creditori ed il necessario raggiungimento della percentuale del 60% per accedere alla procedura di composizione della crisi
7. Assenza di atti impugnati da creditori
8. Elenco dei creditori e delle poste passive
9. Sul contenuto e sulla esecuzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento
10. Cenni sulla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e ss. modd.

1. PREMESSA IN FATTO: SULLA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Nella istanza per la nomina del gestore della crisi ex art. 15 L. 3/2012 e ss. modd. depositata presso l'intestato Tribunale si esponeva che:

- il Sig. [REDACTED] dal 2001 e sino al 2005 ha svolto attività di impresa in forma individuale avente ad oggetto attività di marketing e ricerche di mercato, organizzazione di eventi sportivi; l'impresa aveva sede in [REDACTED] (BO) come da visura in atti (doc. 1);
- l'attività cessava di fatto già in data 31.12.2005, ma veniva cancellata in data 31.12.2009 dal Registro Imprese, a causa di una crisi tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento sorte coi creditori,

In caso di perfezionamento dell'accordo (ergo omologazione da parte del Tribunale di Bologna) il terzo garante corrisponderà in unica soluzione, entro 90 giorni dall'omologazione dell'accordo, la complessiva somma di Euro 38.846,07=; mentre il debitore corrisponderà Euro 500,00= pari ai costi di procedura (tra cui la imposta di registro del decreto di omologa in misura fissa) importo che corrisponde al valore a relitto dei veicoli obsoleti allo stesso intestati.

L'importo pertanto complessivamente offerto ai creditori di Euro 39.346,07= restando a carico dello stesso il compenso dell'OCC f.f. nominato Dott.ssa M. Cristina Ceserani che verrà liquidato dal Tribunale.

Il caso che ci occupa risulta analogo alla recentissima omologazione del Tribunale di Bologna – Dott. M. Atzori nell'ambito del procedimento R.G. 5546/2014 (debitore Sig. [redacted] decreto del 15.7.2016) ove il debitore, tramite apporto di finanza da parte di un terzo, ha integralmente pagato l'importo relativo al Tributo I.V.A. in favore dell'erario, con stralcio degli altri debiti in percentuale minimale (doc. 10).

In termini generali, le proposte di accordo coi creditori omologate dall'intestato Tribunale presentano marcate analogie con quella odierna, prevedendo peraltro un soddisfacimento pari al 100% per tributi I.V.A. ed un soddisfacimento del ceto chirografario secondo una percentuale minimale (attorno al 2%).

Ciò premesso il Sig. [redacted]

PROPONE

Ai propri creditori, il seguente accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd.

Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito la specifica dei creditori privilegiati e chirografari e degli importi destinati agli stessi espressi in percentuale.

Si allega il prospetto dei pagamenti.

base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

A quanto consta presso l'intestato Tribunale vi sono già alcune procedure di liquidazione aperte che prevedono la liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà del debitore (ad es. sub R.G.V. n. [REDACTED]/2016) ed i cui tempi di realizzo vengono stimati in oltre due anni.

Di contro la proposta di accordo ai creditori formulata dal Sig. [REDACTED] con l'ausilio del f.f. OCC, risulta certamente più conveniente per il ceto creditorio, non possedendo il debitore alcun bene immobile e non avendo uno stipendio mensile "certo" su cui poter contare, con inevitabile insuccesso di eventuali azioni esecutive.

Con ossequio

Si allegano: 1) copia visura impresa individuale cessata [REDACTED]; 2) copia delibera assemblea relativa al compenso dell'Amministratore; 3) copia istanza nomina OCC; 4) copia visura aggiornata PRA; 5) copia elenco movimenti bancari e dichiarazione; 6) copia dichiarazione Sig. [REDACTED]; 7) copia visura [REDACTED] [REDACTED] Srl; 8) copia estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione; 9) Copia visura catastale nazionale negativa; 10) copia decreto di omologa Sig. [REDACTED] (Trib. Bologna G.D. Dott. [REDACTED]); 11) Certificato stato di famiglia; 12) certificato di residenza; 13) copia carta identità del debitore; 14) certificazione unica; 15) copia rateizzazione INPS presentata dal Sig. [REDACTED]; 16) attestazione di fattibilità della proposta della Dott.ssa Ceserani

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

⁶ F. Di Marzo, Sovraindebitamento: il procedimento di liquidazione del patrimonio al quale può seguire la concessione della esdebitazione, altra importante novità del decreto sviluppi bis, in Il Fallimentarista, 2013.

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto [redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted] (BO) viale [redacted] n. [redacted] (C.F. [redacted]) delego gli Avv.ti [redacted] e [redacted], anche disgiuntamente fra loro, a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella procedura avente ad oggetto la composizione della crisi da sovra indebitamento con l'ausilio del gestore della crisi nominato Dott.ssa M. Cristina Ceserani, avanti il Tribunale di Bologna – sezione fallimentare, al fine di proporre ai creditori un accordo coi creditori ex lege n. 3/2012, conferendo loro ogni e più ampio potere di mandato, compreso quello di conciliare o transigere, rinunciare agli atti di giudizio ed all'azione, accettare rinunce, nominare avvocati domiciliatari o farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio presso e nel loro studio in [redacted] (BO) via [redacted]

Previa dichiarazione di aver ricevuto la informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni e trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili comunque utili alla difesa.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Per autentica

Avv. [redacted]
[redacted]

Avv. [redacted]
[redacted]

Sottoscrive la presente proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 Legge n. 3/2012 il Sig. [redacted] in qualità di terzo garante (C.F. [redacted]) residente in [redacted] (BO) viale [redacted] n. [redacted]

[redacted]
[redacted]

- ELENCO CREDITORI CON RELATIVO PRIVILEGIO

DESCR. CREDITORE	GRADO	CREDITO	EURO
0 - AG. RISCOS			584,90
	C	CHIROGRAFO	584,90
1 - AG. ENTRATE DI IMOLA			123.718,00
	4	artt. 2772 e/o 2758 c.c. e 2749 c.c.; n. 4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 c.c.	10,31
	7	artt. 2758 e 2749 c.c.; n. 7 art. 2778 c.c.	87,06
	18	artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 18 art. 2778 c.c.	38.059,17
	19	artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 19 art. 2778 c.c.	40.221,84
	C	CHIROGRAFO	45.339,62
2 - INSP IMOLA-FORLI'			26.468,17
	1	artt. 2753 e 2749 c.c.; n. 1 art. 2778 c.c.	21.249,95
	8	artt. 2754 e 2749 c.c.; n. 8 art. 2778 c.c. (50%)	1706,19
	C	CHIROGRAFO	3.512,03
860 - POLIZIA URBANA MONTERCHI			679,53
	C	CHIROGRAFO	679,53
1264 - POLIZIA MUNICIPALE CORTINA			161,24
	C	CHIROGRAFO	161,24
1659 - POLIZIA URBANA CASTEL S.PIETRO T.			771,00
	C	CHIROGRAFO	771,00
1660 - POLIZIA URBANA IMOLA			670,24
	C	CHIROGRAFO	670,24
1662 - POLIZIA URBANA DOZZA			923,58
	C	CHIROGRAFO	923,58
3590 - POLIZIA MUNICIPALE CESENA			2.172,32
	C	CHIROGRAFO	2.172,32
3591 - POLIZIA MUNICIPALE CESENATICO			103,86
	C	CHIROGRAFO	103,86
6009 - POLIZIA URBANA RAVENNA			678,43
	C	CHIROGRAFO	678,43
6286 - POLIZIA URBANA ROMA CAPITALE			241,47
	C	CHIROGRAFO	241,47
7895 - POLIZIA URBANA VENEZIA			671,83
	C	CHIROGRAFO	671,83
12357 - PREFETTURA DI FORLI' CESENA			1.507,85
	C	CHIROGRAFO	1.507,85
12391 - PREFETTURA DI RAVENNA			522,34
	C	CHIROGRAFO	522,34
12781 - REGIONE EMILIA ROMAGNA			1.923,18
	7	artt. 2758 e 2749 c.c.; n. 7 art. 2778 c.c.	1.160,35
	C	CHIROGRAFO	762,83
18101 - POLIZIA URBANA RUBICONE			155,21
	C	CHIROGRAFO	155,21
19000 - CCIAA BOLOGNA SANZIONI			147,47
	C	CHIROGRAFO	147,47
41400 - ASL DI CESENA			137,29
	C	CHIROGRAFO	137,29
41962 - PREFETTURA DI RIMINI			0,00
	XX		0,00
TOTALE CARTELLE			162.237,91

PROSPETTO DEI PAGAMENTI:

DEBITI IN ORDINE DI PRIVILEGIO		GRADO	IMPORTO ORIGINARIO	% DI PAGAMENTO	PAGAMENTO	
SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE		PREDEDUZIONE	500,00	100%	500,00	VERSATO DAL DEBITORE
CREDITORI IN PRIVILEGIO:						
AG.ENTRATE IMOLA PER TRIBUTO IVA (ANNO 2000-2001-2002)	ARTT.2752-2749-2778 N.19	19	24.992,93	100%	24.992,93	
INPS DI IMOLA E DI FORLI' CONTRIBUTI INPS	ART.2753-2749 2778 N.1	1	21.249,95	50,00%	10.624,98	
AG. ENTRATE SANZIONI E INTERESSI IMP.REGISTRO	ART.2772-2758-2749 N.4	4	10,31	30%	3,09	
REGIONE EMILIA ROMAGNA BOLLI AUTO	ARTT. 2758-2749-2778 N.7	7	1.160,35	20%	232,07	1.247,41
AG. ENTRATE DI IMOLA		7	87,06	20%	17,41	
INPS DI IMOLA E DI FORLI' SOMME AGGIUNTIVE	ARTT. 2754-2749-2778 N.8	8	1.706,19	10%	170,62	
AG.ENTRATE IMOLA IRPEF-IRAP-ADDIZIONALI	ARTT.2752-2749-2778 N.18	18	38.059,17	5%	1.902,96	
AG. ENTRATE PER ALTRO	ARTT.2752-2749-2778 N.19	19	15.228,91	2%	304,58	
TOT CREDITORI IN PRIVILEGIO			102.494,87			
CREDITORI IN CHIROGRAFO:						
AG. RISCOSSIONE			584,90			
AG. ENTRATE DI IMOLA			45.339,62			
INPS DI IMOLA/FORLI'			3.512,03			
860 - POLIZIA URBANA MONTERCHI			679,53			
1264 - POLIZIA MUNICIPALE CORTINA			161,24			
1659 - POLIZIA URBANA CASTEL S.PIETRO T.			771,00			
1660 - POLIZIA URBANA IMOLA			670,24			
1662 - POLIZIA URBANA DOZZA			923,58			
3590 - POLIZIA MUNICIPALE CESENA			2.172,32			
3591 - POLIZIA MUNICIPALE CESENATICO			103,86			
6009 - POLIZIA URBANA RAVENNA			678,43			
6286 - POLIZIA URBANA ROMA CAPITALE			241,47			
7895 - POLIZIA URBANA VENEZIA			671,83			
12357 - PREFETTURA DI FORLI' CESENA			1.507,85			
12391 - PREFETTURA DI RAVENNA			522,34			
12781 - REGIONE EMILIA ROMAGNA			1.923,18			
18101 - POLIZIA URBANA RUBICONE			155,21			
19000 - CCIAA BOLOGNA SANZIONI			147,47			
41400 - ASL DI CESENA			137,29			
TOT. IN CHIROGRAFO (AG. RISCOSSIONE/AG.ENTRATE/COMUNI PER MULTE STRADALI)			59.743,04	1%	597,43	
TOTALE CARTELLE AL 23.01.2018			162.237,91		38.846,07	VERSATO DAL GARANTE
TOTALE DEBITI E PAGAMENTI			162.737,91		39.346,07	TOTALE OFFERTO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

R.G./2016

Debitore:

Giudice Delegato: Dott.ssa

O.C.C.: Dott.ssa M.Cristina Ceserani

RELAZIONE DELL'O.C.C.

*Ex art.9 della Legge n. 3 del 27/01/2012
(Allegato 16 alla Proposta di accordo del debitore)*

INDICE	Pag.
1- Premessa	2
2- Proposta di accordo di composizione della crisi presentata dal debitore.	5
3- Attività dell'OCC: consultazione banche dati e circolare ai creditori.	10
4- Cause del sovraindebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni.	11
5- Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.	12
6- Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni.	13
7- Atti del debitore impugnati dai creditori.	14
8- Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata.	14
9- Giudizio sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	14
10- Piano proposto ai creditori	14
11- Conclusioni dell'OCC sulla domanda del ricorrente: Fattibilità del Piano.	15

ALLEGATI:

- 1) Accettazione di carica OCC
- 2) Richieste precisazione del credito inviate via pec ai creditori
- 3) Visura Centrale Rischi Banca d'Italia
- 4) Certificato Crif
- 5) Visura camerale per persona
- 6) Autocertificazione inesistenza decreti ingiuntivi/proced.esecutive
- 7) Autocertificazione inesistenza ricorso a precedenti procedure L.3/12 e atti di impugnazione di accordi/piani/impugnazioni atti di disposizione del patrimonio
- 8) Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate Provincia di Bologna
- 9) Autocertificazione convivenza coi genitori

Si richiamano inoltre gli allegati all'istanza del debitore dal n.1 al n.15.

.....

Avendo il debitore debiti residui contratti nell'esercizio di impresa individuale, non sussistono i requisiti per il Piano del consumatore ex L.3/2012.

Riepilogo dei debiti

L'ammontare complessivo dei debiti alla data odierna è di Euro 162.237,91 (centosessantaduemiladuecentotrentasette/91), rappresentati tutti da cartelle esattoriali scadute e così sinteticamente suddivisi per Ente creditore:

ELENCO DEI CREDITORI

NUM. PROGR.	CODICE ENTE	DESCRIZIONE CREDITORE	EURO
1	0	Tot Ag.Entrate Riscossione	584,90
2	1	Tot. Ag Entrate di imola	123.718,00
3	12357	Tot.Prefettura di Forli Cesena	1.507,85
4	12391	Tot. Prefettura di Ravenna	522,34
5	1264	Tot.Polizia Municipale di Cortina d'Ampezzo	161,24
6	12781	Tot.Regione Emilia Romagna	1.923,18
7	1659	Tot.Polizia Urbana di Castel San Pietro Terme	771,00
8	1662	Tot.Polizia Urbana di Dozza	923,58
9	1660	Tot. Polizia Urbana imola	670,24
10	18101	Tot.Polizia Urbana Rubicone	155,21
11	19000	Tot. Cciaa di Bologna sanzioni	147,47
12	2	Tot. Inps di Imola e di Forli	26.468,17
13	3590	Tot.Polizia Municipale Cesena	2.172,32
14	3591	Tot.Polizia Municipale di Cesenatico	103,86
15	41400	Tot. ASL di Cesena	137,29
16	41962	Prefettura di Rimini	0,00
17	6009	Tot. Polizia Urbana Ravenna	678,43
18	6286	Tot. Polizia Urbana Roma capitale	241,47
19	7895	Tot. Polizia urbana Venezia	671,83
20	860	Tot. Polizia urbana Monterchi	679,53
TOTALE CARTELLE AL 23.01.2018			162.237,91

La somma complessiva offerta ai creditori ai fini della composizione della crisi ammonta ad euro 39.346,07, comprese le spese vive (per il decreto di omologa e per gli adempimenti di pubblicità) ed escluso il compenso dello scrivente OCC, che verrà liquidato da codesto Tribunale, di cui comunque il garante si è impegnato al pagamento integrale.

La proposta pertanto prevede un trattamento comunque migliore rispetto a quello che sarebbe consentito dall'alternativa liquidazione del patrimonio ex art.14 l.3/2012 e si può riassumere nel seguente prospetto:

.....

In estrema sintesi, la proposta propone il pagamento integrale delle spese prededucibili e dell'Iva e il pagamento degli altri crediti, sia privilegiati che chirografari, in una misura percentuale che va dal 50 % all'1 %.

L'accordo tiene conto dei gradi di privilegio.

Il terzo garante si impegna a corrispondere l'intero importo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'omologazione dell'accordo coi creditori.

Questa rapidità nel pagamento consente di considerare questa soluzione appetibile per tutti i creditori, stante gli attuali tempi di realizzo attraverso un 'eventuale liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e ss della Legge 3/2012 e che l'unico attivo del debitore è rappresentato da compensi di amministratore di srl di euro 6.521 annui (non certi nel lungo termine né rilevanti nel *quantum*).

9- Giudizio sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Come suggerito dal documento "Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento" pubblicato dal CNDEC a luglio 2015, si ritiene opportuno evidenziare la convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla procedura residuale di Liquidazione del patrimonio prevista dall'art.14 ter.

Nel nostro caso specifico, non sussistendo beni e/o crediti da liquidare, l'Accordo proposto consente a tutti i creditori di essere soddisfatti in tempi e in misura assai più conveniente, come già illustrato nella presente relazione e nell'ultimo paragrafo della Proposta.

10- Piano proposto ai creditori

La Proposta prevede l'intervento di un terzo garante (fratello), il quale si è impegnato ad apportare la somma necessaria alla soddisfazione parziale dei creditori, **in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'omologazione dell'accordo coi creditori.**

La somma destinata ai creditori (euro 38.846) garantirebbe una percentuale di **soddisfazione del 24 % circa del totale debiti iscritti a ruolo** (euro 162.237,91), che comprende anche ingenti importi per sanzioni, somme aggiuntive, interessi, aggi e spese di notifica. Pertanto la percentuale di soddisfazione dei debiti per soli tributi sarebbe di gran lunga superiore.

Il garante ha sottoscritto la Proposta medesima come prescritto dal comma 2 dell'art.8 L.3/2012.

L'importo verrà interamente destinato ai creditori indicati nella Proposta, con soddisfacimento delle spese di procedura, già indicate fra quelle in prededuzione (euro 500,00), coperte dalla somma offerta direttamente dal debitore medesimo.

Il garante si è altresì impegnato al pagamento integrale del compenso spettante alla scrivente OCC che sarà liquidato da codesto Tribunale, il cui ammontare pertanto non influirà sulle somme da ripartire ai creditori, che resteranno quelle rappresentate nella attuale Proposta.

.....

PUBBLICITA' LEGALE DEL DECRETO DI APERTURA E NORMATIVA PRIVACY: COME CONCILIARE?

– Nei decreti “di apertura” del Tribunale di Bologna viene scritto *solitamente*:

“...dispone che **la domanda e il presente decreto** siano annotati presso il Registro Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna nonché trasmessi ai creditori-a cura del nominato Liquidatore- ai creditori indicati nella domanda in esame.”

Quindi il Gestore deve pubblicare sia il Decreto che l' Istanza del debitore **per intero**, senza specifica di stralcio con eventuali omissis.

Si sono verificati di recente alcuni casi di CONTESTAZIONE, per violazione delle norme in materia di privacy.

Recentemente si dispone la pubblicazione del solo decreto, ma sempre per intero.

-Protezione dati del sito dove vengono pubblicati i decreti: per il rispetto della normativa privacy dovrebbero essere configurati per impedire l'acquisizione delle informazioni in toto da parte di GOOGLE o di altro motore di ricerca?

Possibile soluzione:

Tribunale di Ravenna (Giudice dott. Farolfi) ha espressamente indicato nel decreto “di apertura”

1) di pubblicare solo il decreto e non anche la domanda del debitore

2) quali parti lasciare nella versione da pubblicare, omettendo tutto il resto

Esempio: DECRETO DEL 3.07.2018 del Dott. Farolfi

(www.fallimentiravenna.com)

Secondo l'orientamento del Tribunale di Ravenna, il gestore non deve pubblicare sul sito del tribunale il decreto per intero (e neanche l'istanza del debitore, né la relazione del gestore, né gli allegati), bensì **solamente un ESTRATTO DEL DECRETO DEL GIUDICE, con omissis su tutte le info sensibili diverse da:**

-NOMINATIVO DEL DEBITORE

-DATA DELL'UDIENZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI OPPOSIZIONI

-INDIRIZZO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

-AVVERTENZA CHE PRESSO LO STESSO SARA' CONSULTABILE LA PROPOSTA E LA DOCUMENTAZIONE SU DI UN QUOTIDIANO, EDIZIONE LOCALE, PER UNA SOLA VOLTA ED ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA PREFISSATA UDIENZA



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile [REDACTED],
res. Lugo (RA), Via [REDACTED], c.f. [REDACTED];
rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall'OCC l'istante non risulta assoggettabile a procedura concorsuale né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

[REDACTED]

OMISSIS



- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione;
- Che la ricorrente rilasci a richiesta del liquidatore i beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

OMISSIS

- Ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sull'immobile sui beni mobili registrati oggetto della presente procedura.
- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 24 aprile 2018

Il Giudice Delegato

IL GIUDICE
Dott. ~~Alessandra Biondi~~
~~Dr. Alessandro F. Biondi~~

24 APR. 2018

IL C. C. P. N. 1082

VF

[Redacted]

ALTRI ASPETTI PROBLEMATICI:

CESSIONE DEL QUINTO: non è opponibile alla procedura quindi non prosegue

ACCORDO IN ASSENZA DI BENI (SOLO REDDITO)

TERZI GARANTI DEI DEBITI ASSUNTI DAL DEBITORE

PACE FISCALE 2019 :

- 1) **Automatico annullamento** affidamenti 2000-2017 sotto 1.000 euro risultanti al 23.10.2018
- 2) **Saldo stralcio** al 35 % con Isee sotto E. 20.000 **al 10 % ex lege se Liquid. Patrimonio aperta** max 5 rate dal 30.11.19 al 31.07.21 (meno di 3 anni)
(problema Casse diverse dall'Inps e quanta pensione far maturare e non sanabili contributi del datore per i dipendenti/collab.)
- 3) **Rottamazione ter** (Def. Agev.) max 18 rate dal 31.07.2019 (5 anni):debito capitale per intero, stralcio solo delle sanzioni e interessi di mora

MODALITA' DI VENDITA IMMOBILI

FALCIDIA DELL'IVA

CODICE DELLA CRISI

LEGGE N.3/2012 E PACE FISCALE

“Solone, pace fiscale, sovraindebitamento e mediazione”

(estratto dall'articolo del 21/01/2019 di Giovanni Matteucci su Altalex)

.....Nell'Italia del 2018 numerosissime erano le persone gravate da debiti, cresciuti costantemente dall'inizio degli anni 2000 e deflagrati con la crisi finanziaria (ed economica) iniziata nel 2008. Per far fronte a ciò prima fu introdotta (e ampliata) la possibilità di rateizzare il pagamento dei debiti nei confronti di banche e fisco, poi è stata approvata (dopo fin troppo lunga gestazione) la normativa sul sovraindebitamento, quindi la definizione agevolata dei pagamenti fiscali (“rottamazione” della cartelle Equitalia). A maggio 2018 il governo “*del cambiamento*” ha prospettato una “Pace fiscale”.

.....

Come prima misura ad ottobre 2018 è stato approvato il c.d. Decreto Fiscale ⁴, nel quale le disposizioni più incisive per aggredire la mole dei debiti fiscali iscritti a ruolo sono state:

-art. 4: “**Stralcio AUTOMATICO dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**”, debiti in essere al 23.10.2018 e **annullati contabilmente il 31.12.2018**; sui mass media in genere si è parlato di annullamento delle cartelle fiscali fino a mille euro, ma in maniera non corretta; la normativa, infatti, parla di “debiti” ed una singola cartella può contenere più debiti;

- art. 3: **“Definizione Agevolata (D.A.) dei carichi affidati all’agente della riscossione” (c.d. rottamazione-ter)**: “I debiti ... affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora ... versando ... le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi ... e l’aggio **Il pagamento delle somme è effettuato in un’unica soluzione entro il 30/7/2019 o nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, ...** scadenti rispettivamente il 31/7 e il 30/11/2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020”.

Entro il 30.04.2019 va dichiarata l’adesione a tale procedura, con il Mod. DA-2018 ⁶ .

Entro il 30.07.2019 va effettuato il pagamento per intero o in 18 rate (5 anni) entro:

- 1 - 30.07.2019 il 10% dell’importo totale
- 2 - 30.11.2019 il 10%
- 3 - 28.02.2010 il 5%
- 4 - 31.05.2020 il 5%
- 5 - 31-07.2020 il 5%
- 6 - 30.11.2020 il 5%
-
- 18 - 30.11.2023 il 5%
-

Come per le rottamazioni precedenti, anche la *ter* può essere inserita in una procedura di sovraindebitamento, con la possibilità di effettuare i pagamenti con le modalità ed i tempi previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.

Come per le precedenti rottamazioni fiscali, si avvia la procedura di sovraindebitamento presentando la domanda all'OCC – Organismo di Composizione della Crisi competente per territorio e si deposita presso l'AE&R – Agenzia delle Entrate e Riscossione il modulo ... per aderire alla rottamazione (contenente un richiamo alla procedura avviata presso l'OCC). Nella proposta di ristrutturazione del debito, in genere, si indicano entità di falcidia dei debiti e tempi dei pagamenti diversi da quelli previsti dalla legge; se il magistrato omologa, *nulla quaestio*, ma se il magistrato non omologa?

-“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali per i contribuenti in disagio economico (ISEE), terza facilitazione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 ¹⁰. Questa, all'articolo 1, commi dal 184 al 198, ha previsto agevolazioni di non poco conto ma particolarmente articolate:

A) oggetto: (esclusi i debiti delle persone fisiche contemplati dal Decreto fiscale stralciati fino ad e.1.000, di cui sopra) i carichi

affidati all'agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 derivanti da omesso versamento di:

a.1 - **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle attività, di cui al DPR 600/1973 (imposte sui redditi) e DPR 633/1972 (IVA);

a.2 - contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi **dell'INPS (nulla è detto in relazione all'INAIL; e le altre Casse previdenziali –che riscuotono tramite Ag.Riscossione-devono pronunciarsi se aderire e come far maturare la pensione corrispondente);**

B) soggetti :

b.1 - persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica attestata **dall'ISEE familiare non superiore ad e.20.000:**

b.2 – soggetti (persone fisiche e, anche, giuridiche?), per i quali alla data di presentazione della dichiarazione (massimo 30.4.2019) è stata aperta la procedura di liquidazione, di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 (sovraindebitamento);

C) importi

c.1 – le persone fisiche con ISEE familiare non superiore ad e.20.000 potranno pagare

c.1.1 - i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (senza sanzioni ed interessi di mora –ex DPR 602/1973, art. 30, c.1- e somme aggiuntive –ex D.Lgs. 46/1999, art. 27, comma 1) al

. 16% se ISEE non superiore ad e.8.500;

. 20% se ISEE tra e. 8.501 ed e.12.500;

. 35% se ISEE tra e. 12.501 ed e.20.000.

c.1.2 – le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per notifica cartella di pagamento e spese procedure esecutive;

c.2 – i soggetti, per i quali alla data di presentazione della dichiarazione è stata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 (sovraindebitamento), potranno pagare il 10% degli importi sub c.1.1 ed il totale di quelli sub c.1.2 ;

D) modalità e tempistica

entro il 30.4.2019 dichiarazione all'agente della riscossione, utilizzando il modulo che sarà pubblicato sul suo sito e con le modalità ivi indicate; in tale dichiarazione il debitore attesterà i requisiti, di cui sub B ;

entro il 31.10.2019 l'agente della riscossione comunicherà l'importo delle somme dovute, che potranno essere pagate

entro il 30.11.2019 per intero

o in 5 rate (meno di 3 anni) entro

1 - 30.11.2019 il 35% dell'importo totale

2 - 31.03.2020 il 20%

3 - 31.07.2020 il 15%

4 - 31.03.2021 il 15%

5 - 31.07.2021 il 15%

con interessi al tasso del 2%.

Con la stessa comunicazione del 31.10.2019 l'agente della riscossione fa presente, ove sussistenti, il difetto dei requisiti sub A) e B) o la presenza di debiti diversi da quelli sub A), che – se definibili ai sensi della rottamazione *-ter*, art. 3 del Decreto fiscale- possono beneficiare della disciplina prevista da quest'ultimo, ma pagabili in diciassette rate entro
1 - 30.11.2019 il 30% dell'importo totale

.....

con interessi al tasso del 2%. **Inoltre, se definibili ai sensi della rottamazione *-ter*, ritengo che possano rientrare nella procedura di sovraindebitamento, per quanto riguarda modalità e tempi di pagamento delle rate.**

I debiti eventualmente compresi nella prima rottamazione fiscale (art.6, c.2 del D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016) e/o nella rottamazione *bis*(art.1 c.5 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017), non estinti, possono essere oggetto di questo “*saldo e stralcio*”. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano acquisiti ¹² .

Il “*saldo e stralcio*” dei debiti fiscali per i contribuenti in disagio economico comporta vantaggi consistenti, di cui però potrebbero non beneficiare molti soggetti, causa alcune **modalità di calcolo del patrimonio mobiliare ai fini della determinazione dell’ISEE**. L’art. 5, c.4, lett.a) del [DPCM 159/2013](#)¹³, infatti, stabilisce che per “*depositi e conti correnti bancari e postali, ... va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell' anno precedente a quello di presentazione della DSU-dichiarazione sostitutiva unica-, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno*”.

.....

Infalciabilità dei debiti IVA - [L. 3/2012](#), art. 7 : “ ... *con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento*”. L’IVA è un tributo costituente risorsa dell’Unione europea, per cui, “dogma di fede”, per alcuni anni dottrina e giurisprudenza hanno escluso in maniera categorica la falciabilità di tali debiti, anche se il sovraindebitato fosse nullatenente. Ma tale disposizione è stata introdotta nell’ordinamento nel 2012, per analogia alla coeva normativa prevista dalla Legge fallimentare, successivamente modificata.

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con Circolare n.16 del 23 luglio 2018 ... a pag. 47, § 6 “*La disciplina del sovraindebitamento*”: “*Le modifiche introdotte dalla D.L. n. 87 del 2015 e dalla legge n. 232 del 2016 non hanno inciso le norme che regolano le procedure di composizione dalla crisi da sovraindebitamento. In merito, restano pertanto operanti la previsione del silenzio-assenso per il caso di mancata dichiarazione di voto da parte di alcuni creditori e la disposizione sulla mera dilazionabilità dell’IVA e delle ritenute operate e non versate*”.

.....

legge delega 19.10.2017, n.155, introdurrà nell’ordinamento il **Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza**; questo, per il sovraindebitamento, eliminerà il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute operate e non versate ²² . Ma l’entrata in vigore di tale legge è prevista per luglio 2020!”

Grazie per l’attenzione